

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO SOLO CON GREEN PASS

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021 il Decreto-Legge n. 127 nel quale sono stabilite le disposizioni, in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, riferite alle misure di contenimento del Covid-19 e all'obbligo del possesso del green pass per i lavoratori occupati dai datori di lavoro privati e dalle pubbliche amministrazioni.

Intanto si elenca quanto è previsto nel Decreto n.127. E' prevista la emanazione di apposite Linee guida del Governo per la omogenea definizione delle modalità organizzative che i ministeri della Salute e della Pubblica Amministrazione stanno preparando, e che dovrebbero essere pronte per la fine di settembre, per disciplinare al meglio le attività di controllo e di accesso ai luoghi di lavoro.

Ci riserviamo pertanto di fornire ulteriori informazioni, se usciranno le suddette linee guida.

Ambito di applicazione

Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione, lavoro domestico; libero professionista e lavoratore autonomo) è obbligato a possedere ed esibire, anche su richiesta del datore di lavoro a mezzo di eventuali suoi incaricati, la certificazione verde Covid-19.

Il lavoratore non in possesso di una valida certificazione verde Covid-19 non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque fino e non oltre il 31 dicembre 2021.

Tale assenza non produce conseguenze sul piano disciplinare e prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata, **non sono dovuti al lavoratore né la retribuzione né alcun ulteriore compenso o emolumento previsto dal contratto di lavoro.**

Restano esclusi da tale verifica i soggetti esonerati dalla campagna vaccinale che possono dimostrare il loro esonero sulla base di idonea certificazione medica.

Poiché si parla di luogo di lavoro, l'obbligo riguarda anche i coadiuvanti, i soci di società o cooperative agricole che prestano la loro opera per l'azienda stessa o presso aziende clienti per attività di lavorazione.

Cosa deve fare il datore di lavoro

I datori di lavoro dovranno stabilire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche. Le verifiche potranno essere a campione e saranno effettuate preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Per le verifiche dovrà essere utilizzata l'app VerificaC19, rilasciata dal Ministero della Salute e installabile su cellulari smartphone con sistemi operativi IOS e Android (dalla vers 8.0 in su).



Consigliamo già di fare delle verifiche sul proprio cellulare: può capitare infatti che la app VerificaC19 non sia installabile sul proprio telefonino.

I datori di lavoro dovranno poi nominare con apposita lettera di incarico, i soggetti preposti alla verifica del possesso e della validità del green pass dei lavoratori. Le modalità di verifica devono essere definite dal datore di lavoro e

indicate nell'atto di nomina.

Cosa succede al lavoratore non in regola con il green pass

Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa nel settore privato (di qualsiasi tipo) è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta del datore di lavoro e suoi incaricati, la certificazione verde COVID-19.

Il lavoratore non in possesso di una valida certificazione verde COVID-19 non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione; comunque fino e non oltre il 31 dicembre 2021.

Tale assenza non produce conseguenze sul piano disciplinare e prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti al lavoratore né la retribuzione né alcun ulteriore compenso o emolumento previsto dal contratto di lavoro.

Il datore di lavoro con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata del lavoratore per mancanza di certificazione verde COVID-19, può sostituirlo, attivando un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato e sospendere il lavoratore assente per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.

In caso di violazione della normativa, è prevista per il lavoratore una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Mentre per il datore di lavoro è prevista la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000.

Come ottenere il green pass e sua validità

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata nei seguenti casi:

- a chi è guarito dal Covid e non ha fatto il vaccino. Validità di 6 mesi dalla guarigione;
- a chi è guarito dal Covid e ha fatto il primo ciclo di vaccinazione il green pass è rilasciato il giorno della somministrazione e ha validità 12 mesi dalla somministrazione;
- a chi fa la prima dose di vaccino è rilasciato il giorno successivo e ha validità 42 giorni;
- a chi ha completato il ciclo vaccinale (2 dosi) – validità estesa a 12 mesi dalla seconda somministrazione (attenzione però: stampa cartacea del green pass non riporta 12 mesi bensì 9, mentre QR-CODE è aggiornato)
- a chi è negativo ad un tampone molecolare (quelli fatti nei centri medicina o negli ospedali). Validità 72 ore dal prelievo;
- a chi è negativo ad un tampone antigenico rapido orofaringeo (anche in farmacia, al costo di 15 euro). Validità 48 ore dal prelievo.

I tamponi salivari non sono al momento validi per ottenere il green pass.

FAQ DECRETO GREEN PASS

Chi deve esibire il Green Pass nei luoghi di lavoro privati

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato. L'obbligo vale anche per il libero professionista o il lavoratore autonomo che va presso un luogo di lavoro a svolgere una attività richiesta.

Dove si trova l'app VerificaC19

L'app da utilizzare per la verifica del green pass è quella rilasciata dal Ministero della Salute e si può utilizzare solo con cellulare smartphone dotato di sistema IOS o Android . La si scarica dallo store di Google play. Quella giusta è quella con il logo qui a fianco riportato.



Chi effettua il controllo del green pass nel luogo di lavoro privato

Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. I datori possono individuare e incaricare delle persone per le verifiche con apposito incarico. Per quanto riguarda il lavoratore esterno, sarà il suo datore di lavoro in primis, tuttavia anche il datore di lavoro del luogo dove va il lavoratore, può chiedere di esibire il green pass.

Green pass e sanzioni per il lavoratore privato senza green pass

Il decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato Verde. Si mantiene il diritto al posto di lavoro e non ci sono conseguenze disciplinari. Per le aziende con meno di 15 dipendenti è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Il datore di lavoro può tenersi copia della stampa del certificato verde fornito dal lavoratore?

La legge espressamente vieta di fare copie della certificazione verde o salvare i dati. E' consentito solo il controllo dell'autenticità validità e integrità della certificazione, e conoscere il nome dell'intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione. Per questo è richiesto l'uso della app VerificaC19. Se il certificato è valido, apparirà soltanto un segno grafico sul cellulare (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato (nome, cognome, data di nascita). In tal caso si può far accedere il lavoratore al luogo di lavoro. Se il certificato non è valido, apparirà solo un semaforo rosso ed eventualmente i dati identificativi dell'interessato. In tal caso non si può far accedere il lavoratore al luogo di lavoro